



COMUNE DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 55

della Giunta comunale

Oggetto: L.P. 2/2016 E D.LGS. 50/2016. INDIRIZZO FAVOREVOLE ALL'AFFIDAMENTO AD A.S.I.S. DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO PER LA GINNASTICA ARTISTICA SITO NELLA CITTADELLA POLI IN VIA DEL BRENNERO A TRENTO.

Il giorno 20.03.2023 ad ore 08.50 si è riunita nella sala delle adunanze la Giunta comunale.

Presenti:sindaco	Ianeselli Franco
vicesindaco	Stanchina Roberto
assessore	Baggia Monica
e assessori	Bozzarelli Elisabetta
	Facchin Ezio
	Franzoia Mariachiara
	Maule Chiara
	Panetta Salvatore

e pertanto complessivamente presenti n. 8, assenti n. 0, componenti della Giunta.

Assume la presidenza il sindaco Ianeselli Franco.

Partecipa la segretaria generale Moresco Lorenza.

Accertata la presenza del numero legale, il Presidente invita la Giunta a deliberare in merito all'oggetto.

La Giunta comunale

vista la proposta riguardante l'oggetto n. 2023/68 corredata dai pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile rispettivamente dai soggetti responsabili del Servizio interessato e del Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n. 136, allegati alla presente deliberazione ed udita la corrispondente relazione;

premesso che in data 17.06.2019, con atto rep. n. 1132, è stato sottoscritto tra la Soc. F.Ili Poli e il Comune di Trento un Accordo urbanistico ai sensi dell'articolo 25 della Legge provinciale 4 agosto 2015 n. 15 e ss.mm. relativo alla nuova zona APP.2 in via del Brennero a Trento, avente ad oggetto le pp.ff. 380/3, 373/3 e la p.ed. 5412/1 tutte in C.C. Trento;

considerato che gli impegni, assunti da F.Ili Poli S.p.a. con la sottoscrizione dell'Accordo urbanistico, comprendono tra l'altro la realizzazione e messa in disponibilità all'Amministrazione comunale, con contratto di usufrutto di durata pari a 15 (quindici) anni, di una palestra per l'esercizio della ginnastica artistica di circa 1.200 (milleduecento) metri quadrati;

vista la convenzione di lottizzazione "Accordo urbanistico e successivo piano di lottizzazione_ zona APP 2" in via del Brennero a Trento, sottoscritta tra le parti il 14.10.2020 e in particolare la sezione IV "Realizzazione Palestra e Costituzione del diritto di usufrutto";

dato atto che l'art. 22, rubricato "Preliminare di costituzione di usufrutto della palestra" prevede che la Società F.Ili Poli S.p.a. promette di costituire a titolo gratuito, e dunque senza corrispettivo in denaro a favore del Comune di Trento, il diritto di usufrutto a termine (15 anni, come precisato dall'art. 27) sulla palestra per l'esercizio della ginnastica artistica;

preso atto che il medesimo articolo prevede che, cessato il diritto di usufrutto, la Società F.Ili Poli S.p.a. rientrerà nella più ampia disponibilità del bene, con espressa facoltà di utilizzare e/o disporre del medesimo anche cambiandone la destinazione d'uso, all'interno delle destinazioni ammesse dal P.R.G.;

considerato che l'art. 23 assegna al soggetto attuatore (F.Ili Poli S.p.a.) il termine per la realizzazione della palestra in 18 (diciotto) mesi dal rilascio del titolo edilizio relativo all'edificazione del compendio edificiale (04.05.2021) descritto all'articolo 4, comma 1, salvo cause di forza maggiore non imputabili alla volontà della Società F.Ili Poli S.p.a. e o proroghe autorizzate espressamente dall'Amministrazione comunale;

vista la nota prot. n. 155871 di data 01.06.2022 con la quale il Servizio Urbanistica ha richiesto un parere ai Servizi comunali interessati all'Accordo (Servizio Opere di urbanizzazione primaria, Gestione strade e parchi e sport) relativamente alla necessità evidenziata dalla Soc. F.Ili Poli di posticipare di sei mesi la data di fine lavori (al 04.05.2023), al fine di creare una situazione di massima tutela per la cittadinanza (pedoni in transito su via del Brennero e fruitori della palestra) tanto in termini di sicurezza, quanto in termini di effettiva fruibilità;

dato atto dei pareri positivi espressi dai Servizi comunali citati;

vista la nota prot. n. 191149 di data 07.07.2022 con cui è stata formalizzata la proroga della data di fine lavori al 04.05.2023;

preso atto che i progettisti dell'intervento di cui trattasi hanno evidenziato alcune problematiche relative all'acquisizione dei materiali per il completamento dell'opera e dei tempi di conclusione dei lavori sui percorsi e aree esterne e hanno evidenziato al Servizio Urbanistica la necessità di presentare a breve un'ulteriore richiesta di proroga;

visti gli artt. 25 e 26 relativi alla consegna e alla stipula del contratto definitivo, nonché l'art. 28 relativo agli obblighi in capo all'usufruttuario della palestra, che potrà godere dell'immobile e delle sue pertinenze usando la diligenza del buon padre di famiglia e rispettandone la destinazione economica al fine di restituire il bene al proprietario, al termine dell'usufrutto, nella medesima condizione in cui è stato consegnato, salvo il normale perimento dovuto all'uso;

visti inoltre gli artt. 29 e 30 che assegnano, rispettivamente, all'usufruttuario le spese di manutenzione ordinaria e di gestione della palestra, compresa la custodia e al proprietario le riparazioni e la manutenzione straordinaria;

considerato che non rientra tra i compiti del proprietario l'acquisto della attrezzatura e che tale costo sarà pertanto a carico del soggetto gestore;

visto l'art. 30, comma 1 e 2 della Legge provinciale sullo Sport 21.04.2016 n. 4 che cita al comma 1 "Gli enti locali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari, possono

affidare la gestione e concedere l'uso dei propri impianti sportivi direttamente a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive con sede nel loro territorio e che svolgono la disciplina sportiva afferente agli impianti, previo adeguato confronto concorrenziale tra di esse. La procedura di affidamento garantisce congrue condizioni di accesso agli impianti da parte delle associazioni non affidatarie. Per la gestione degli impianti sportivi d'interesse economico si applica la disciplina prevista dall'articolo 13 della L.p. 3/2016 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)" e al comma 2 "Gli enti locali possono gestire i propri impianti sportivi con le modalità previste dall'articolo 13, comma 4, della L.p. 3 /2006 se dimostrano, tenendo conto del bacino di utenza, della manutenzione ordinaria e dei livelli tariffari previsti, che la qualità del servizio reso e l'equilibrio economico della gestione sono più convenienti rispetto all'affidamento previsto dal comma 1";

atteso che il Servizio Sviluppo urbano, sport e sani stili di vita, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa, ha promosso degli incontri con i rappresentanti della Federazione ginnastica artistica e delle Associazioni sportive che praticano questa disciplina;

considerato che l'impianto sportivo di cui trattasi è un immobile particolarmente complesso sia a livello impiantistico che per caratteristiche strutturali ed è inserito in un'area a destinazione multipla;

atteso inoltre che si tratta di un impianto sportivo unico a Trento, con destinazione esclusiva alla ginnastica artistica;

visto il parere preliminare favorevole della Federazione Ginnastica d'Italia che ha esaminato il progetto trasmesso e pervenuto con mail prot. n. 247138 di data 21.09.2021;

vista inoltre ed esaminata la proposta di convenzione, inviata dalla Federazione Ginnastica d'Italia (FGI) in data 24.01.2022, che prevedeva una possibile gestione in capo a quest'ultima;

preso atto delle richieste di chiarimento da parte del Servizio di merito – Ufficio Sport, relativamente ad alcuni aspetti determinanti, relativi in particolare agli interventi di manutenzione, alle modalità di coinvolgimento di tutte le realtà sportive interessate e quindi ai criteri di utilizzo dell'impianto, non disciplinati puntualmente nella proposta;

dato atto che alle richieste di chiarimento, inviate al referente della FGI in data 16 marzo 2022 prot. n. 78475/23 e sollecitate in data 2 agosto 2022 prot. n. 78482/23, la Federazione non ha fornito elementi di risposta;

precisato peraltro che anche qualora la proposta gestionale presentata dalla Federazione fosse stata valutabile positivamente, la Legge provinciale sullo sport n. 4/2016, all'art. 30, non consente l'affidamento diretto a Società sportive e/o Federazioni senza l'espletamento di un confronto concorrenziale;

dato atto inoltre che nei Tavoli di lavoro organizzati dall'Amministrazione e/o da A.S.I.S. nel corso del 2022 e 2023 sono state coinvolte tutte le Associazioni di ginnastica artistica operanti sul territorio, nonché la delegata regionale della FGI;

considerato che a tali incontri è emersa la necessità di garantire:

- una gestione professionale efficace ed efficiente dell'immobile al fine di garantire il rispetto di tutte le condizioni di sicurezza necessarie per lo svolgimento dell'attività sportiva e la conservazione del bene immobile considerato che lo stesso dovrà essere restituito al proprietario nella medesima condizione in cui è stato consegnato, salvo il normale perimento dovuto all'uso (art. 28 dell'Accordo);
- una capacità di intervento tempestivo in caso di richiesta di manutenzione al fine di preservare al meglio il bene;
- un servizio di custodia e vigilanza della palestra e di tutte le sue pertinenze adeguato e qualificato;
- una gestione dell'impianto sportivo in grado di garantire la copertura dei costi, fatto salvo l'eventuale contributo pubblico a carico del Comune;
- un utilizzo a tutti i soggetti idonei, anche in contemporanea, nel rispetto dei principi di trasparenza, eguaglianza e imparzialità che presiedono l'accesso al servizio pubblico;
- l'acquisto dell'attrezzatura necessaria;

ritenuto, anche alla luce di quanto emerso negli incontri di condivisione con le realtà sportive interessate, che al fine di assicurare tali servizi, sia da valutare come soluzione più garante l'affidamento della gestione con le modalità previste dall'art. 13, comma 4 della L.p. 3 /2006, ossia attraverso l'affidamento in house alla propria Azienda speciale per la gestione degli impianti sportivi;

considerato che il Comune di Trento, a far data dal 01.02.1998, ha demandato ad

A.S.I.S. (Azienda speciale per la gestione degli impianti sportivi del Comune di Trento) la gestione di parte della propria impiantistica sportiva, regolando i rapporti con l'Azienda da ultimo con contratto di servizio 29.12.2017 n. 28711 racc;

preso atto che A.S.I.S. garantisce:

- una gestione professionale di una pluralità di impianti sportivi con caratteristiche diverse, tra cui n. 32 palestre presenti negli impianti sportivi e , in orario extrascolastico, n. 31 nelle scuole primarie e secondarie di primo grado di proprietà comunale e n. 18 nelle scuole secondarie di secondo grado di proprietà provinciale;
- il rispetto di tutte le normative tecniche e di sicurezza relative alle strutture e agli impianti tecnologici presenti;
- il rispetto della normativa sportiva e delle relative disposizioni regolamentari che presiedono allo svolgimento delle specifiche discipline sportive;
- un servizio di vigilanza e custodia adeguato alle singole tipologie di strutture sportive;
- una gestione economica e finanziaria efficiente ed efficace, attuando economie di scala derivanti da un'organizzazione unitaria dell'attività su una pluralità di complessi sportivi;
- l'assegnazione degli spazi ai soggetti che ne fanno richiesta, in possesso dei requisiti necessari, nel rispetto dei principi di trasparenza, eguaglianza e imparzialità che presiedono l'accesso al servizio pubblico, sulla base di criteri e regolamenti trasparenti, approvati dal Comune di Trento;
- l'applicazione di tariffe a copertura parziale dei costi di gestione, sulla base degli indirizzi espressi dal Comune di Trento, finalizzate a consentire il più ampio accesso al servizio pubblico;
- l'acquisto dell'attrezzatura necessaria;

richiamati gli indirizzi deliberati dal Consiglio comunale annualmente in sede di approvazione del Documento Unico di Programmazione, rivolti alle Società partecipate e Aziende speciali;

richiamati inoltre gli indirizzi assegnati ad A.S.I.S. dal Consiglio comunale con deliberazione n. 147/2017 annualmente attuati e rendicontati dal Consiglio di Amministrazione di A.S.I.S. in sede di aggiornamento della Relazione tecnico-economica;

dato atto in particolare che l'indirizzo "B - Gestione trasparente, equa, qualitativamente elevata nell'assegnazione ad uso degli impianti sportivi" è declinato nei seguenti obiettivi:

- assegnare gli spazi sportivi nel rispetto dei principi di trasparenza, eguaglianza, imparzialità sulla base di criteri e regole idonee in modo da coordinare e rispettare i diversi fabbisogni sportivi;
- mantenere costantemente monitorata l'adeguatezza alle mutevoli esigenze dell'utenza dei criteri per l'assegnazione degli spazi sportivi, presentando alla Giunta le eventuali proposte innovative o di aggiornamento;
- agire nell'ottica della responsabilizzazione reciproca fra A.S.I.S. e gli utenti (singoli o associati) nel garantire standard di qualità sempre elevati ed efficienza del servizio, nel rispetto degli impianti e delle attrezzature come "bene comune". A tal fine, prevedere nella Carta della qualità dei servizi e negli atti gestionali dell'Azienda, oltre a quanto già stabilito:
 - a) in caso di difformità negli obblighi, nella qualità e nelle caratteristiche del servizio erogato da A.S.I.S. forme di risarcimento progressive all'utenza ed eventuale obbligo di rimborso della tariffa pagata dall'utente;
 - b) in caso di danni dovuti a comportamenti o utilizzi non idonei da parte degli utenti una ulteriore riduzione dei punteggi di assegnazione degli impianti;
- ottimizzare l'utilizzo degli impianti sportivi ricercando il punto di equilibrio fra esigenze delle singole società sportive e interesse generale e fare particolare attenzione, nella distribuzione degli spazi sportivi, a tutti quei soggetti che:
 - promuovono la pratica sportiva dei giovani;
 - promuovono la pratica sportiva per la famiglia;
 - contribuiscono alla piena integrazione dei cittadini diversamente abili;
- incrementare le presenze di utenza singola negli impianti ad utilizzo anche individuale (piscine, stadio del ghiaccio, centro fondo delle Viote), perseguendo tale obiettivo attraverso una politica di investimento che renda sempre più "attraenti" e sportivamente funzionali gli impianti (anche attraverso una politica di animazione delle strutture sportive);
- ottimizzare e incrementare l'utilizzo degli impianti sportivi, nei periodi nei quali non vengono fruiti per attività sportive amatoriali e agonistiche, compresi i periodi estivi, con attività espositive, culturali, musicali, teatrali ed eventi vari, nonché con attività estive a favore di

bambini e ragazzi;

ritenuto pertanto che A.S.I.S., considerata la sua configurazione come Azienda speciale dedicata alla gestione degli impianti sportivi, la sua mission e la sua esperienza, rappresenti il soggetto idoneo per la gestione di un impianto sportivo particolarmente complesso come la "Palestra Poli";

dato atto che l'art. 3, comma 3 del citato contratto di servizio, prevede che "Il Comune si riserva la facoltà di affidare con atto di Giunta ad A.S.I.S., previa informazione, la gestione di altri impianti sportivi di proprietà del Comune o posseduti dallo stesso ad altro titolo";

considerato che il contratto di usufrutto tra Comune di Trento e F.lli Poli S.p.a. verrà formalizzato solamente a fine estate, consentendo la messa a disposizione dell'impianto sportivo agli utenti a partire dal mese di settembre 2023;

ritenuto opportuno non slittare ulteriormente l'apertura al pubblico dell'impianto, a causa delle procedure di affidamento per l'acquisto della relativa attrezzatura, recuperando utilmente questi mesi di proroga richiesti dal proprietario per poter espletare le procedure necessarie e provvedere di conseguenza all'acquisto di quanto necessario all'allestimento della palestra;

ritenuto pertanto di esprimere l'indirizzo favorevole all'affidamento ad A.S.I.S. dell'impianto sportivo "Palestra Poli", che verrà formalizzato in seguito alla stipula del contratto di usufrutto, al fine di consentire fin d'ora all'azienda di procedere all'acquisto dell'attrezzatura necessaria per l'allestimento degli spazi sportivi in tempo utile per l'avvio della nuova stagione sportiva 2023-2024;

preso atto che con successivo provvedimento si procederà al formale affidamento della gestione e alla conseguente modifica dell'elenco degli impianti sportivi messi a disposizione di A.S.I.S., allegato "A" al contratto di servizio, con l'inserimento del nuovo impianto sportivo denominato "Palestra POLI", non appena sarà stipulato il contratto di usufrutto;

rilevato che a seguito del sopralluogo al cantiere "Palestra Poli" di data 2 marzo 2023, la Commissione consiliare per il turismo, la toponomastica, formazione, sport e giovani ha preso atto della complessità e della peculiarità tecnica dell'impianto sportivo esprimendo apprezzamenti in merito alla struttura e all'ipotesi gestionale presentata da A.S.I.S.;

preso atto inoltre che A.S.I.S., d'intesa con l'Amministrazione comunale, ha aperto un confronto con le Società sportive interessate e con la Federazione al fine di condividere le esigenze relative all'attrezzatura da acquistare nonché ai criteri di utilizzo degli spazi;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 22.12.2022 n. 168 immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023-2025 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 22.12.2022 n. 169, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023-2025 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 29.12.2022 n. 385, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2023-2025 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 09.03.2022 n. 30;

- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

 atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza della Giunta comunale ai sensi dell'art. 53 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m., nonché della lettera h) del punto 5. del dispositivo della propria deliberazione 29.12.2022 n. 385, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del P.E.G. per il triennio 2023-2025;

 constatato e proclamato, da parte del Presidente, l'esito della votazione allegato;
sulla base di tali risultati la Giunta comunale

d e l i b e r a

1. di esprimere l'indirizzo favorevole all'affidamento ad A.S.I.S. della gestione della Palestra POLI dedicata alla ginnastica artistica, a seguito della stipula del contratto di usufrutto tra Comune di Trento e F.lli Poli S.p.a., previsto dall'Accordo urbanistico sottoscritto dalle parti il 14.10.2020, consentendo in tal modo l'acquisto della relativa attrezzatura;
2. di rinviare a successiva deliberazione, ai sensi dell'art. 3 del contratto di servizio con A.S.I.S., l'affidamento della gestione e il conseguente aggiornamento dell'elenco degli impianti sportivi ed edifici messi a disposizione dell'Azienda, Allegato "A" del contratto di servizio, con l'approvazione dell'apposita scheda identificativa del nuovo impianto sportivo in gestione.

LA SEGRETARIA GENERALE
f.to Moresco

IL PRESIDENTE
f.to Ianeselli

Alla presente deliberazione è unito:

- esito della votazione palese;
- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- certificazione iter.



COMUNE DI TRENTO

ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: L.P. 2/2016 E D.LGS. 50/2016. INDIRIZZO FAVOREVOLE ALL'AFFIDAMENTO AD A.S.I.S. DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO PER LA GINNASTICA ARTISTICA SITO NELLA CITTADELLA POLI IN VIA DEL BRENNERO A TRENTO.

Votazione palese

Componenti presenti al momento del voto n. 8

Favorevoli: n. 8 (Ianeselli, Stanchina, Baggia, Bozzarelli, Facchin, Franzoia, Maule, Panetta)

Contrari: n. 0

Astenuti: n. 0

Trento, addì 20.03.2023

La Segretaria Generale
f.to Dott.ssa Lorenza Moresco



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Giunta n. 68 / 2023

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Oggetto: L.P. 2/2016 E D.LGS. 50/2016. INDIRIZZO FAVOREVOLE ALL'AFFIDAMENTO AD A.S.I.S. DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO PER LA GINNASTICA ARTISTICA SITO NELLA CITTADELLA POLI IN VIA DEL BRENNERO A TRENTO.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

Servizio Sviluppo urbano, sport e sani stili di
vita

La Dirigente

dott.ssa Cristina Mariavittoria Ambrosi
(firmato elettronicamente)

Trento, addì 15 marzo 2023



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Giunta. 68 / 2023

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

Oggetto: L.P. 2/2016 E D.LGS. 50/2016. INDIRIZZO FAVOREVOLE ALL'AFFIDAMENTO AD A.S.I.S. DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO PER LA GINNASTICA ARTISTICA SITO NELLA CITTADELLA POLI IN VIA DEL BRENNERO A TRENTO.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n.136, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, senza osservazioni.

Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali
La Dirigente
dott.ssa Franca Debiasi
(firmato elettronicamente)

Trento, addì 16.03.2023